

Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2016, n. 23-3566

**PSR 2014-2020 Misura 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".
Disposizioni su bandi, risorse e cronoprogramma.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visti i successivi Regolamenti di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013, in particolare il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 19-260 del 28 agosto 2014 con cui è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (d'ora in avanti PSR);

visto che in data 12 ottobre 2015 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione, via SFC2014, la proposta definitiva di PSR;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396, con la quale è stato recepito il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015;

considerato che il sopraccitato PSR, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione;

vista la legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

visto l'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 che ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista la D.G.R.14 gennaio 2008 n. 38-8030, che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006;

considerato che l'erogazione dei pagamenti di cui all'Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR rientra quindi nelle competenze istituzionali dell'ARPEA;

tenuto conto inoltre che ARPEA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è incaricata di redigere manuali operativi per la definizione delle procedure di controllo delle domande di sostegno e pagamento, nonché per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità;

ritenuto necessario approvare, nelle more della definizione da parte di ARPEA dei suddetti manuali operativi, le disposizioni per l'apertura del bando pubblico per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla misura 4.2.1, demandando alla Direzione Agricoltura di adeguare, ove necessario, le proprie disposizioni attuative alla luce di quanto previsto nei suddetti manuali operativi;

dato atto che la gestione dei flussi finanziari del PSR è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;

- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'organismo pagatore.

tenuto conto che sulla base degli indicatori di risultato previsti dal PSR (target intermedio) la misura 4.2.1 deve contribuire entro l'anno 2018 al raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso la rendicontazione di almeno 19 domande di sostegno e di almeno 10 milioni di euro di spesa pubblica, e che il mancato conseguimento di tali performance può comportare una riduzione delle risorse assegnate dall'Unione europea alla Regione;

considerato che per favorire il raggiungimento delle performance di spesa e di realizzazione previste dalla misura 4.2.1 del PSR è opportuno procedere all'emanazione di due distinti bandi, prevedendo che i soggetti interessati potranno accedere ad uno solo dei due:

- uno di maggior respiro (denominato bando A) che contempla investimenti per l'acquisto di immobili, la realizzazione di opere edili e l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature con un massimale di spesa di 3 milioni di euro la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2019;

- un secondo bando (denominato bando B) destinato al solo acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature con un massimale di spesa di 1,5 milioni di euro e una conclusione prevista entro il 31/12/2018.

ritenuto, inoltre, opportuno definire un cronoprogramma, individuando altresì le risorse relative a ciascun bando per tutto il periodo di programmazione;

considerato che la suddetta calendarizzazione consente altresì che i soggetti del settore agroindustriale siano in grado di programmare gli investimenti con largo anticipo rispetto alle scadenze fissate dai bandi stessi;

dato atto che sono disponibili 86 milioni di euro per la sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” e che a questo importo devono essere detratti 295.000 euro di risorse per i trascinamenti (pagamenti del PSR 2007-2013 da effettuare dopo il 31/12/2015);

ritenuto opportuno quantificare in euro 38.000.000,00 l’ammontare delle risorse da destinare all’attuazione della sottomisura 4.2.1 per i suddetti bandi (euro 23.956.250,00 per il bando A ed euro 14.043.750,00 per il bando B) di cui euro 16.385.600,00 a carico del FEASR (43,12% del totale), euro 15.130.080,00 a carico dello Stato (39,816% del totale) ed euro 6.484.320,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale) corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020;

ritenuto, inoltre, di prevedere, ferma restando la previa verifica della relativa copertura finanziaria, il seguente cronoprogramma con il riparto delle risorse per i futuri bandi:

- 2017 aprile – maggio bando per investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature - 14 milioni di euro,
- 2018 aprile - maggio bando per investimenti in macchinari, impianti, attrezzature e opere edili – 21,705 milioni di euro,
- 2019 aprile - maggio bando per investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature – 12 milioni di euro.

considerato, al fine di evitare ogni possibilità di discriminazione tra i settori produttivi, di procedere per i suddetti bandi con graduatorie separate per ciascuno dei settori produttivi indicati nella tabella di cui al punto 6 dell’allegato 1 alla presente deliberazione;

considerato, inoltre, di prevedere che nelle suddette graduatorie saranno riportate le domande idonee e finanziabili nei limiti degli stanziamenti assegnati a ciascun settore produttivo e che le domande idonee ma non finanziabili per mancanza di risorse saranno archiviate, non essendo prevista alcuna possibilità di scorrimento delle graduatorie stesse;

considerato, altresì, che, al fine di ottimizzare le risorse complessivamente disponibili per i suddetti bandi, è opportuno prevedere di procedere alla stesura delle graduatorie, in modo che le risorse residue relative ad un bando possano essere usate per integrare le risorse dell’altro;

ritenuto, pertanto, che:

- vengano prioritariamente redatte le graduatorie delle domande pervenute sul bando A;
- le eventuali risorse rimanenti per ogni settore produttivo di cui al bando A, vengano assegnate al corrispondente settore produttivo del bando B;
- le eventuali risorse rimanenti per ogni settore produttivo di cui al bando B, nonché quelle derivanti dalle varianti in riduzione, dalle rinunce, dalle revoche e dalle domande di pagamento di entrambi i bandi, vengano usate per aumentare le risorse dei corrispondenti bandi previsti nell’anno 2018.

Preso atto che per la ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare ad ogni settore produttivo l’Autorità di gestione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- 1) incidenza percentuale di ogni settore sulla produzione lorda vendibile regionale desunta dai dati ISTAT degli ultimi due anni disponibili (media degli anni 2014 e 2015);

- 2) incidenza percentuale per settore produttivo delle domande presentate nel precedente periodo di programmazione per interventi analoghi a quelli previsti dal presente provvedimento (misura 123 del PSR 2007-2013; dati agli atti della direzione Agricoltura);
- 3) particolare attenzione alle difficoltà del settore lattiero caseario intervenute con la cessazione del regime delle quote latte a far data dal 1 aprile 2015;
- 4) necessità di garantire per ogni settore produttivo la finanziabilità di almeno una domanda di sostegno;

preso atto, inoltre, che, per quanto riguarda il presente provvedimento, la quota regionale pari ad euro 6.484.320,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. di spesa 247/2017 per complessivi € 26.000.000,00 e che tali somme, attualmente impegnate sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di € 9.484.171,20 e, pertanto, risultano disponibili € 16.515.828,80;

acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella riunione plenaria del 26 e 27/11/2015 e nella consultazione scritta svoltasi dal 22/04/2016 al 06/05/2016 sui criteri di selezione e sui punteggi da attribuire alle domande di sostegno;

dato atto che i criteri di priorità e i relativi punteggi sono coerenti con i principi di selezione trasversali alle diverse misure del PSR e con i principi specifici definiti nella sottomisura 4.2;

tenuto conto che i suddetti criteri mirano tra l'altro a premiare gli investimenti destinati alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio aderenti a regimi di qualità riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria, quali i vini DOC e DOCG, i prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG e i prodotti certificati biologici;

ritenuto inoltre opportuno, al fine di assicurare una ricaduta positiva e duratura degli investimenti sul settore primario, di riconoscere una particolare attenzione ai progetti presentati da imprese agroindustriali che si impegnano a rafforzare il ruolo delle filiere di riferimento attraverso la sottoscrizione di contratti per la fornitura di materie prime con la parte agricola (produttori, cooperative agricole, organizzazioni di produttori), con una premialità proporzionale alla durata dei contratti e al quantitativo di prodotto posto sotto contratto;

tenuto conto che sui suddetti bandi è stato acquisito in data 9, 10 e 23 marzo 2016 il parere del Tavolo Verde (organizzazioni agricole e cooperativistiche maggiormente rappresentative) allargato a Confindustria Piemonte ed in successivi confronti con le parti nei mesi di aprile, maggio, giugno e con un ultimo incontro con il Tavolo Verde del 30 giugno 2016;

vista la D.G.R. n. 15-3168 del 18/04/2016 che stabilisce l'utilizzo dello strumento web Business Plan On Line (BPOL) sviluppato da ISMEA (Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare) nell'ambito delle attività del Programma denominato "Rete Rurale Nazionale 2014-2020";

vista la convenzione tra ISMEA e Regione Piemonte per la fornitura del servizio Business Plan On Line della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, stipulata in data 03/05/2016;

ritenuto di demandare al Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l'emanazione di istruzioni operative;

vista la DGR 14 marzo 2016, n. 14-3031 (Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e omogeneizzazione dei relativi termini di conclusione, a seguito della riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8, c. 1 e 2, della l.r. 23/2015, delle funzioni già esercitate da Province, Città metropolitana e Comunità Montane. Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 e s.m.i.) che definisce le tempistiche relative ai procedimenti sottesi ai bandi del presente provvedimento, intitolati:

90) Approvazione delle graduatorie delle domande di sostegno relative alla “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

91) Approvazione delle domande di sostegno relative alla “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

92) Elenco di liquidazione delle domande di pagamento (anticipo, acconto, saldo) presentate nell’ambito dell’Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

93) Controlli ex post relativi alle domande di sostegno riguardanti la “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

visti l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 che, in particolare al comma 5, prevede che il termine per la conclusione dei procedimenti, se non è stato espressamente stabilito da legge, regolamento o da atto deliberativo, è di trenta giorni, e, considerato che per il procedimento previsto dalla Misura 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 i termini necessari sono superiori - tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti – si prevede il termine di 120 giorni a partire dalla data di ricevimento dell’istanza per il seguente procedimento: ”Approvazione della variante al progetto relativo alle domande di sostegno inerenti la Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”. Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della variante. Responsabile del procedimento: il Responsabile del Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile;

il presente provvedimento, pertanto, integra la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto: “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)” così come successivamente integrata dalla D.G.R. 28 luglio 2014, n. 26-181 nonché dalla D.G.R. 14 marzo 2016, n. 14-3031 sopra citata.

La Giunta Regionale a voti unanimi
delibera

1. Di approvare le disposizioni riguardanti i sottoindicati bandi per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4 sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 secondo quanto indicato nell’allegato 1, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Bando A): acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature;

- Bando B): acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;

stabilendo che le imprese interessate potranno presentare domanda di sostegno ad un solo bando.

2. Di procedere per ogni bando con graduatorie separate per ciascuno dei settori produttivi indicati nella tabella di cui al punto 6 dell’allegato 1 alla presente deliberazione.

3. Di disporre che le domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse siano archiviate, non essendo prevista alcuna possibilità di scorrimento delle graduatorie.

4. Di prevedere che vengano prioritariamente redatte le graduatorie del bando A, stabilendo che le eventuali risorse non utilizzate di ogni settore produttivo del bando A saranno assegnate al corrispondente settore produttivo del bando B e che le eventuali risorse non utilizzate sul bando B,

nonché quelle derivanti dalle varianti in riduzione, dalle rinunce, delle revoche e dalle domande di pagamento saranno utilizzate per aumentare le risorse del bando previsto nell'anno 2018.

5. Di prevedere, a copertura dei suddetti bandi, l'importo di euro 38.000.000,00 di cui euro 16.385.600,00 a carico del FEASR (43,12% del totale), euro 15.130.080,00 a carico dello Stato (39,816% del totale) ed euro 6.484.320,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale) corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR.

6. Di prendere atto che il finanziamento della quota regionale pari ad Euro 6.484.320,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp.di spesa 247/2017.

7. Di ripartire l'importo di euro 38.000.000,00 nel seguente modo:

- Bando A: euro 23.956.250,00
- Bando B: euro 14.043.750,00

8. Di prevedere, previa verifica della relativa copertura finanziaria, il seguente cronoprogramma con il riparto delle risorse per i futuri bandi:

- 2017 aprile-maggio: bando per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature - 14 milioni di euro;
- 2018 aprile-maggio: bando per acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto macchinari, impianti e attrezzature - 21,705 milioni di euro;
- 2019 aprile-maggio: bando acquisto di macchinari, impianti e attrezzature - 12 milioni di euro.

9. Di demandare al Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'emanazione di istruzioni operative.

10. Di prendere atto che l'erogazione dei pagamenti relativi all'operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

11. Di disciplinare, ad integrazione della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 e s.m.i., il procedimento relativo alla Misura 4.2.1, così come descritto in premessa, denominato: "Approvazione della variante al progetto relativo alle domande di sostegno inerenti alla Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - Operazione 4.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 DELLA REGIONE PIEMONTE

Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali

**Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli**

Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

**DISPOSIZIONI PER BANDI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRICOLI**

INDICE

1. Disposizioni generali
2. Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli
3. Beneficiari
4. Localizzazione
5. Agevolazioni previste
6. Limiti degli investimenti
7. Ripartizione delle risorse finanziarie
8. Requisiti di ammissibilità
9. Criteri di priorità
10. Graduatorie
11. Ricorsi
12. Istruzioni operative
13. Rinvio

1. Disposizioni generali

Sono approvate le disposizioni riguardanti i sottoindicati bandi per la presentazione delle domande di sostegno della misura 4 sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:

- **Bando A: acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;**
- **Bando B: acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.**

Le imprese possono aderire ad un solo bando, presentando una sola domanda di sostegno per bando.

Il Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura è incaricato di ricevere le domande di sostegno dell'operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del PSR 2014-2020.

Le domande dovranno essere presentate per via telematica utilizzando i servizi on line messi a disposizione nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), corredate di tutta la documentazione prevista, secondo le modalità, le tempistiche e le condizioni previste al successivo punto 12.

2. Aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli

Gli aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli sono concessi solo alle PMI nel rispetto di quanto previsto all'art. 44 del regolamento (UE) n. 702/2014. Per tali investimenti l'intensità di aiuto è pari al 10 % dei costi ammissibili. Non sono finanziabili gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili.

L'erogazione di tali aiuti è subordinata alla positiva conclusione della procedura di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 702/2104.

3. Beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dalla presente operazione le imprese agroindustriali, iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, [Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione del 16 ottobre 2014] che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE. In questo caso gli aiuti sono concessi solo alle PMI come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Per accedere agli aiuti almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente operazione i richiedenti devono o rientrare tra gli enti esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, o, qualora rientrino tra gli enti a cui si applica tale normativa, devono essersi adeguati ai dettami previsti dalla stessa normativa.

4. Localizzazione

Gli investimenti devono essere realizzati nel territorio della Regione Piemonte.

5. Agevolazioni previste

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

La percentuale di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

La percentuale di aiuto concessa alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE) è pari al 10 % della spesa ammissibile.

Non è ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti previsti nei bandi con altri aiuti.

Per gli investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili non è ammesso nessun altro incentivo.

6. Limiti degli investimenti

Per tutti i bandi, la spesa richiesta in domanda di sostegno potrà superare la spesa massima ammissibile di una percentuale pari al 20%, qualora ciò sia necessario alla definizione e completamento degli investimenti, ma il contributo rimarrà comunque calcolato sulla spesa massima ammissibile di seguito indicata.

Bando A

- spesa massima ammissibile € 3.000.000,00;
- spesa minima ammissibile € 300.000,00;

Bando B

- spesa massima ammissibile € 1.500.000,00;
- spesa minima ammissibile € 200.000,00;
- nel caso di imprese ortofrutticole che aderiscono ad OP/AOP o svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP, la spesa minima ammissibile è di € 300.000,00.

7. Ripartizione delle risorse finanziarie

Viene effettuata una ripartizione preventiva delle risorse finanziarie disponibili per settore produttivo come riportato nella seguente tabella:

BANDO A		
SETTORI PRODUTTIVI	% RISORSE	Euro
Altri prodotti (uova, patate, miele, florovivaismo, piante officinali e medicinali, olio di oliva, ecc.)	5,86%	1.404.300,00
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	18,56%	4.447.200,00
Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati	17,26%	4.135.100,00
Carni (bovina, suina, ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina)	21,17%	5.071.400,00
Ortofrutta	18,56%	4.447.150,00
Vino e aceto	18,58%	4.451.100,00
Totale	100,00%	23.956.250,00

BANDO B		
SETTORI PRODUTTIVI	% RISORSE	Euro
Altri prodotti (uova, patate, miele, florovivaismo, piante officinali e medicinali, olio di oliva, ecc.)	5,00%	702.200,00
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	16,67%	2.340.600,00
latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati	18,89%	2.652.700,00
carni (bovina, suina, ovicaprino, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina)	22,22%	3.120.900,00
Ortofrutta	18,61%	2.613.650,00
Vino e aceto	18,61%	2.613.700,00
Totale	100,00%	14.043.750,00

8. Requisiti di ammissibilità

Gli investimenti per i quali è richiesto l'aiuto devono essere:

- rivolti al raggiungimento degli obiettivi
- riconducibili alle tipologie ammissibili
- conformi alle condizioni di ammissibilità

previsti ai paragrafi 8.2.4.3.4.1. "Descrizione del tipo di intervento" e 8.2.4.3.4.6. "Condizioni di ammissibilità" del PSR della Regione Piemonte 2014-2020.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dalle imprese all'atto della presentazione della domanda e mantenuti fino al pagamento del saldo del contributo.

9. Criteri di priorità

I criteri di priorità, successivamente esposti, sono stati individuati e quantificati, tenendo conto di quanto previsto nell'operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". Tali criteri sono utilizzati per la valutazione delle domande di sostegno che avverrà sulla base della documentazione prodotta. La valutazione sarà espressa attraverso l'assegnazione di punteggi.

Il punteggio minimo richiesto per presentare la domanda di sostegno è di 30 punti.

I punteggi determineranno graduatorie per settore produttivo come previsto al punto 9 Graduatorie.

Le condizioni di priorità devono essere possedute e dimostrate al momento della presentazione della domanda e mantenute per tutto il periodo relativo agli impegni individuati e definiti nelle tabelle di ciascun principio di selezione.

Una tipologia di investimento (e quindi una sola spesa) individua un solo criterio di priorità.

L'unica spesa che determina anche un punteggio riferito ad un secondo criterio è quella per gli investimenti per l'ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti che potrà essere riferibile tutta o in parte alla spesa individuata per gli investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.

Le opere edili non danno luogo a punteggio fatte salve le opere previste per il risparmio energetico individuate con le istruzioni operative.

Qualora, per la determinazione dei punteggi, non si possano utilizzare i valori tabellari univoci, se possibile tali valori saranno calcolati e attribuiti pro quota.

Il punteggio massimo assegnabile per ogni criterio di selezione e totale non potrà superare quello autoattribuito.

Principio di selezione 1 - Priorità territoriale - Localizzazione degli investimenti

Le priorità territoriali si applicano prendendo in considerazione la localizzazione degli investimenti in una delle aree individuate.

Nel caso gli investimenti siano realizzati in più aree/settori si dovrà procedere al calcolo della media aritmetica della somma delle singole priorità territoriali.

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere	0	6	6	6
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	2	4	6	6
Latte ovicaprino e suoi derivati	2	4	6	6
Vino e aceto	0	2	6	6
Carne bovina	0	6	6	6
Carne suina	0	6	6	6
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	0	6	6	6
Uova	0	4	6	6
Patate	0	4	6	6
Florovivaismo	0	4	6	6
Miele	0	4	6	6
Ortofrutticolo	0	4	6	6
Piante officinali e medicinali	0	4	6	6
Olio di oliva	0	4	6	6

Dimostrazione: domanda di sostegno

Principio di selezione 2A - Priorità degli investimenti - Investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico)

Gli investimenti per l'efficientamento energetico non possono superare il 25% della spesa ammessa.

Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito in spese ammissibili (escluse le spese generali).

La priorità si applica tenendo conto del peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita e al settore produttivo.

Settori produttivi	% di investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico)
	0-25%
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere	fino a 6
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	fino a 6
Latte ovicaprino e suoi derivati	fino a 6
Vino e aceto	fino a 4
Carne bovina	fino a 6
Carne suina	fino a 6

Settori produttivi	% di investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico)
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	fino a 6
Uova	fino a 2
Patate	fino a 2
Florovivaismo	fino a 2
Miele	fino a 2
Ortofrutticolo	fino a 6
Piante officinali e medicinali	fino a 2
Olio di oliva	fino a 2

Il punteggio massimo è dato dalla percentuale massima consentita per questo investimento (25%).

I punteggi sono univoci per settore produttivo e sono così assegnati:

25 (percentuale massima consentita per questo tipo di investimenti) : 100 = percentuale di investimento proposta es. 20% : X

$25:100=20:X$

$X=100*20/25= 80 (0,8)$

Punteggio = esempio per il settore latte $6*0,8=4,8$ punti per una domanda di sostegno del settore latte che propone investimenti per il risparmio energetico pari al 20% (su 25% massimo consentito)

Nel caso in cui gli investimenti siano rivolti a più settori produttivi si considererà per il calcolo dei punteggi il settore il cui peso, nell'ambito del progetto finanziato, costituisce la parte più consistente dell'investimento, e che comunque non sia inferiore al 35% del totale.

Fatta salva la limitazione del 35%, qualora l'investimento sia rivolto a più settori che raggiungono la stessa percentuale sul totale, verrà considerato il punteggio più favorevole.

Nel calcolo dei punteggi relativi alle tipologie di investimento saranno considerate le due cifre decimali.

Dimostrazione: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

Principio di selezione 2B - Priorità degli investimenti - Investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico)

Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito.

La priorità si applica tenendo conto del risparmio annuo di energia primaria superiore a 0,50 kWh per euro investito in spese ammissibili (escluse le spese generali).

Il punteggio viene attribuito con un maggiore risparmio annuo rispetto al minimo stabilito di 0,50 kWh per euro investito.

Il punteggio viene assegnato in base all'aumento del rapporto Kwh per euro investito	punti
risparmio annuo di energia primaria da 0,60 a 0,69 kWh per euro investito in spese ammissibili.	0,3
risparmio annuo di energia primaria da 0,70 a 0,79 kWh per euro investito in spese ammissibili.	0,6
risparmio annuo di energia primaria da 0,80 a 0,89 kWh per euro investito in spese ammissibili.	0,9

Il punteggio viene assegnato in base all'aumento del rapporto Kwh per euro investito	punti
risparmio annuo di energia primaria da 0,90 a 0,99 kWh per euro investito in spese ammissibili.	1,2
risparmio annuo di energia primaria da 1,00 kWh per euro e oltre investito in spese ammissibili.	1,5

Dimostrazione: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

Principio di selezione 3A - Priorità degli investimenti - Investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno superare il 25% della spesa ammessa.

Il punteggio non viene attribuito per gli investimenti dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili se realizzati da PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE).

La priorità si applica tenendo conto del peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita e al settore produttivo.

Settori produttivi	% di investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food
	0-25%
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere	fino a 8
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	fino a 6
Latte ovicaprino e suoi derivati	fino a 6
Vino e aceto	fino a 6
Carne bovina	fino a 6
Carne suina	fino a 6
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	fino a 6
Uova	fino a 4
Patate	fino a 4
Florovivaismo	fino a 4
Miele	fino a 4
Ortofrutticolo	fino a 6
Piante officinali e medicinali	fino a 4
Olio di oliva	fino a 4

Il punteggio massimo è dato dalla percentuale massima consentita per questo investimento (25%). I punteggi sono univoci per settore produttivo e sono così assegnati:

25 (percentuale massima consentita per questo tipo di investimenti) : 100 = percentuale di investimento proposta es 20% : X

$$25:100=20:X$$

$$X=100*20/25= 80 (0,8)$$

Punteggio = esempio per il settore cereali $8*0,8=6,4$ punti per una domanda di sostegno del settore cereali che propone investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo pari al 20% (su 25% massimo consentito)

Nel caso in cui gli investimenti siano rivolti a più settori produttivi si considererà per il calcolo dei punteggi il settore il cui peso, nell'ambito del progetto finanziato, costituisce la parte più consistente dell'investimento, e che comunque non sia inferiore al 35% del totale.

Fatta salva la limitazione del 35%, qualora l'investimento sia rivolto a più settori che raggiungono la stessa percentuale sul totale, verrà considerato il punteggio più favorevole.

Nel calcolo dei punteggi relativi alle tipologie di investimento saranno considerate le due cifre decimali.

Dimostrazione: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

Principio di selezione 3B - Priorità degli investimenti - Investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food

La priorità si applica tenendo conto del maggiore utilizzo di energia termica rispetto al minimo stabilito (ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%).

Il punteggio non viene attribuito per gli investimenti dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili se realizzati da PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE).

Maggiore utilizzo di energia termica rispetto al minimo stabilito	punti
Utilizzo di una percentuale minima di energia termica pari al 55%	0,5
Utilizzo di una percentuale minima di energia termica pari al 60%	1
Utilizzo di una percentuale minima di energia termica pari al 65%	1,5
Utilizzo di una percentuale minima di energia termica pari al 70%	2
Utilizzo di una percentuale minima di energia termica pari al 75%	2,5

Dimostrazione: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

Principio di selezione 4 - Possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche

Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione:

0,5 punti per ogni sistema già adottato e certificato.

1 punto per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter certificativo o l'adozione dopo la presentazione del bando.

Il punteggio massimo complessivo non può essere superiore a 4.

L'aggiornamento della certificazione non è avvio di nuova certificazione.

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE
Certificazioni di prodotto, processo, ambientali ed energetiche	<p>Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione. Il punteggio viene assegnato per le seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - EMAS - UNI EN ISO 22000 - FSSC 22000 - UNI EN ISO 22005 - EUREPGAP/GLOBALGAP - GSFS (ex BRC) - IFS - OHSAS 18001 - UNI EN ISO 50001 - Certificazione agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i - UNI EN ISO 10854 - TESCO Nature Choice - Biodiversity Friend - ISO 14064 <p>L'aggiornamento della certificazione non è da intendersi avvio di nuova certificazione.</p>	<p>- per ogni sistema già adottato e certificato: 0,5 punti</p> <p>- per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter certificativo successivamente e alla data di pubblicazione del bando: 1 punto</p> <p>Il punteggio massimo complessivo non può essere superiore a 4.</p>	<p>Nel caso di sistema già adottato e certificato: copia del certificato di conformità in corso di validità.</p> <p>Nel caso di avvio dell'iter certificativo (<u>successivamente alla data di pubblicazione del bando</u>): documenti dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione.</p>

Dimostrazione: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

Principio di selezione 5 - Produzione, nel biennio precedente la domanda di sostegno, di prodotti aderenti a regimi di qualità riconosciuti

Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno). Per prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari. Per i prodotti agricoli tradizionali non è possibile assegnare il punteggio in quanto alla data dell'approvazione del PSR e del bando non esistono i disciplinari di produzione che ne permettano la certificazione.

I prodotti comunitari riconosciuti (articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013) sono:

- i prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- quelli dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- le bevande spiritose ai sensi del Regolamento (CE) n. 110/2008;
- i vini aromatizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014;
- i vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE
Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela (certificata) rispetto al totale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno). Per prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari.	<ul style="list-style-type: none"> - 10,00-25,00%: punti 1. - 25,01-50,00%: punti 2. - 50,01-75,00%: punti 3. - 75,01-100%: punti 4. 	Dichiarazione del legale rappresentante sui quantitativi di prodotti certificati (per tipologia) ottenuti negli anni precedenti la domanda (anni -2 e -1) rispetto al totale delle produzioni (quantità certificate, quantità totali e %). E' inoltre richiesta l'indicazione del/degli organismi di controllo (Consorzio di tutela / Organismo di certificazione)

Dimostrazione: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

Principio di selezione 6 - Ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali

Il punteggio viene attribuito in relazione al peso dell'investimento per l'ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali certificati sul totale dell'investimento e in relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno). Per prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari. Per i prodotti agricoli tradizionali sarà possibile assegnare il punteggio solo qualora vengano approvati i disciplinari di produzione che ne permettano la certificazione.

		Peso dell'investimento per l'ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali certificati sul totale dell'investimento (%)			
		da 10,00 a 25,00	da 25,01 a 50,00	da 50,01 a 75,00	da 75,01 a 100,00
Quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno) (%)	da 10,00 a 25,00	0,25	0,50	0,75	1,00
	da 25,01 a 50,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	da 50,01 a 75,00	0,75	1,50	2,25	3,00
	da 75,01 a 100,00	1,00	2,00	3,00	4,00

Dimostrazione: domanda di sostegno, documentazione allegata per il principio di selezione 5, relazione punteggi.

Principio di selezione 7 - Partecipazione dell'impresa a programmi finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazioni

Il punteggio viene attribuito alle imprese dei settori cereali, riso, proteoleaginose e foraggere – ortofrutticolo - piante officinali e medicinali che aderiscono ad un programma di filiera finalizzato alla diminuzione del rischio di contaminazioni da micotossine già avviato alla data di presentazione della domanda di sostegno e che prosegue nei tre anni successivi alla conclusione degli investimenti.

Settori produttivi	Partecipazione dell'impresa a programmi finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazioni	Documentazione
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere	10	
Ortofrutticolo	10	
Piante officinali e medicinali	10	

Dimostrazione: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

Documentazione da allegare: copia dell'accordo tra le imprese interessate (imprese agricole di base, impresa di trasformazione). Tale accordo deve prevedere delle linee guida, che riportino gli interventi di competenza dei produttori di base e/o del primo trasformatore e/o del secondo trasformatore nelle fasi di coltivazione, di raccolta, essiccazione, stoccaggio e consegna del prodotto, nonché nell'effettuazione di controlli sui campioni di prodotto presso gli impianti di essiccazione e stoccaggio.

L'accordo deve:

- dimostrare l'integrazione fra i soggetti della filiera dal punto di vista organizzativo, logistico e commerciale;
- riguardare almeno il 50% della materia prima totale utilizzata (media della produzione dei due anni precedenti la domanda sul totale).

Per le imprese che richiedono punteggi relativi al principio di selezione 8 (A e B) - durata dei contratti di fornitura delle materie prime, tali punteggi sono assegnati solo qualora l'impegno, in sede di domanda di sostegno, e i contratti di fornitura della materia prima tra produttore e trasformatore, in sede di saldo, facciano esplicito riferimento al programma ed ai relativi protocolli finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazione.

Principio di selezione 8A - Durata dei contratti fornitura delle materie prime

Il punteggio viene attribuito in relazione alla durata dei contratti di fornitura delle materie prime, ed alla percentuale di materia prima contrattualizzata rispetto al totale lavorato.

I contratti devono essere sottoscritti con imprenditori agricoli, singoli o associati, o con Organizzazioni di Produttori (O.P.) riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Le forme associative e le O.P. devono avere la disponibilità del prodotto o uno specifico mandato a vendere, espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti.

Punteggio: ad 1 anno di contratto per la fornitura dei prodotti di base per una quantità almeno pari al 50% della materia prima totale lavorata sono assegnati 2 punti.

Il punteggio massimo complessivo assegnabile non può essere superiore a 10 (5 anni di contratti di fornitura).

Le società cooperative agricole sono esentate dalla presentazione dei contratti per la materia prima conferita dai propri soci.

Dimostrazione: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

Documentazione da allegare: i richiedenti, con la domanda di sostegno, devono presentare una dichiarazione d'impegno dell'impresa a sottoscrivere contratti di fornitura dei prodotti di base sufficienti ad ottenere il punteggio indicato in domanda, per una quantità di materia prima (prodotto di base, semilavorati, sottoprodotti, etc.) che sarà utilizzata nello stabilimento finanziato o in una specifica linea di lavorazione (media dei due anni successivi alla realizzazione dell'investimento).

Per le società cooperative agricole la dichiarazione deve riguardare l'impegno a trasformare nell'impianto finanziato i prodotti conferiti dai soci, e se il conferimento non consente di ottenere il punteggio indicato, a sottoscrivere contratti di fornitura per la quota di materia prima necessaria a raggiungere tale punteggio.

Per le imprese che lavorano materia prima propria, fatto salvo il rispetto del limite massimo del 34% per quella autoprodotta, i quantitativi indicati nell'impegno devono fare riferimento al totale

complessivamente lavorato nell'impianto finanziato (la materia prima autoprodotta non si considera contrattualizzata).

La dichiarazione d'impegno deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa; per le società di persone la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soci.

L'impegno dovrà essere confermato al momento della richiesta di saldo del contributo con la sottoscrizione dei predetti contratti.

Le Società cooperative agricole che trasformano almeno il 50% della materia prima conferita dai soci sono esentate dalla presentazione dei contratti.

Principio di selezione 8B - Durata dei contratti fornitura delle materie prime

Il punteggio viene attribuito in relazione alla maggiore quantità, in percentuale sul totale, di materia prima contrattualizzata rispetto ai limiti stabiliti per il punteggio 8A).

Punteggio:

- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 60,00% fino al 70,00%: punti 1;
- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 70,00% fino all'80,00%: punti 2;
- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 80,00% fino al 90,00%: punti 3;
- per un quantitativo di materia prima contrattualizzata > 90,00%: fino al 100%: punti 4.

Dimostrazione: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

Documentazione da allegare: i richiedenti, con la domanda di sostegno, devono presentare una dichiarazione d'impegno dell'impresa a sottoscrivere contratti di fornitura dei prodotti di base sufficienti ad ottenere il punteggio indicato in domanda, per una quantità di materia prima (prodotto di base, semilavorati, sottoprodotti, etc.) che sarà utilizzata nello stabilimento finanziato o in una specifica linea di lavorazione (media dei due anni successivi alla realizzazione dell'investimento).

Le società cooperative agricole sono esentate dalla presentazione dei contratti per la percentuale di materia prima conferita dai propri soci. Inoltre per esse la dichiarazione deve riguardare l'impegno a trasformare nell'impianto finanziato i prodotti conferiti dai soci, e se il conferimento non consente di ottenere il punteggio indicato, a sottoscrivere contratti di fornitura per la quota di materia prima necessaria a raggiungere tale punteggio.

Per le imprese che lavorano materia prima propria, fatto salvo il rispetto del limite massimo del 34% per quella autoprodotta, i quantitativi indicati nell'impegno devono fare riferimento al totale complessivamente lavorato nell'impianto finanziato (la materia prima autoprodotta non si considera contrattualizzata).

La dichiarazione d'impegno deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa; per le società di persone la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soci.

L'impegno dovrà essere confermato al momento della richiesta di saldo del contributo con la sottoscrizione dei predetti contratti.

Principio di selezione 9 - Investimenti riguardanti prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE

Il punteggio viene attribuito per l'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE rispetto all'investimento totale della domanda.

Punteggio: 15 punti

Dimostrazione: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

Principio di selezione 10 - Investimenti che non consumano nuovo suolo

Il punteggio viene attribuito nel caso di investimenti interamente dedicati alla rilocalizzazione o ampliamento di stabilimenti, che recuperano aree e/o edifici (anche a diversa destinazione d'uso) in abbandono o dismessi, o si insediano in aree produttive ecologicamente attrezzate o aree già destinate ad attività produttive e/o commerciali nello strumento urbanistico (PRG) comunale.

Gli edifici devono versare in stato di abbandono prima della data di approvazione del PSR

(28/10/2015), analogamente le aree produttive ecologicamente attrezzate o le aree già destinate ad attività produttive e/o commerciali nello strumento urbanistico (PRG) comunale devono essere state ultimate prima del 28/10/2105.

Il punteggio non è assegnabile nel caso in cui per tali investimenti non venga richiesto alcun aiuto sulla misura 4.2.1.

Punteggio: 5 punti

Dimostrazione: domanda di sostegno, documentazione allegata, relazione punteggi.

Documentazione da allegare: dichiarazione del legale rappresentante che attesti che l'edificio in abbandono è stato dismesso prima del 28/10/2015, oppure che l'area produttiva ecologicamente attrezzata o l'area già destinata ad attività produttive e/o commerciali nello strumento urbanistico (PRG) sia stata ultimata prima del 28/10/2015.

Principio di selezione 12 - Investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell'organizzazione

Il punteggio viene attribuito per investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative. Le opere edili non rientrano in questa tipologia di investimenti.

Viene valutato il rapporto tra importo degli investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi.

Rapporto tra importo degli investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi	Punti
superiore al 30%	3
superiore al 50%	5
superiore al 80%	8

Dimostrazione: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

Principio di selezione 13 - Investimenti per il risparmio idrico

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.

La riduzione del consumo di acqua deve essere minimo del 10% sul totale del consumo.

Il punteggio massimo attribuibile è 3 (investimenti per impianti, macchinari e tecnologie che riducono o contengono il consumo idrico durante le fasi di processo).

Non è possibile sommare il punteggio relativo agli investimenti per sistemi e tecnologie per il recupero e il riutilizzo dell'acqua al fine di ridurre il prelievo di acqua dall'esterno con quello per sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione.

Investimenti	Punti
impianti, macchinari e tecnologie che riducono o contengono il consumo idrico durante le fasi di processo	3

Investimenti	Punti
sistemi e tecnologie per il recupero e il riutilizzo dell'acqua al fine di ridurre il prelievo di acqua dall'esterno	2
sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione	1

Dimostrazione: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

Principio di selezione 14 - Investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.

Il punteggio massimo attribuibile è 3 (impianti di depurazione che consentano il trattamento e l'abbattimento del carico inquinante proveniente dalle acque di scarico degli impianti di trasformazione).

Non è possibile sommare il punteggio relativo agli investimenti per soluzioni tecniche per la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, etc.) derivanti dalle fasi di processo al fine dell'abbattimento del carico inquinante con quello per sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).

Investimenti	Punti
impianti di depurazione che consentano il trattamento e l'abbattimento del carico inquinante proveniente dalle acque di scarico degli impianti di trasformazione	3
soluzioni tecniche per la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, etc.) derivanti dalle fasi di processo al fine dell'abbattimento del carico inquinante	2
sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).	1

Dimostrazione: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi.

10. Graduatorie.

La valutazione delle domande di sostegno e la conseguente assegnazione dei punteggi determinerà – per ciascun bando indicato al precedente punto 1 – delle graduatorie per settore produttivo in base al punteggio totale assegnato a ciascuna domanda di sostegno, ordinate dal punteggio più alto a quello più basso.

A parità di punteggio è data precedenza ai progetti che presentano la migliore valutazione in merito al principio di selezione 12 - Investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell'organizzazione.

Perdurando la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dall'invio telematico della domanda.

Le domande di sostegno idonee e non finanziabili per mancanza di risorse saranno archiviate.

11. Ricorsi.

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati secondo le procedure previste dall'art. 17 della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

12. Istruzioni Operative.

Il Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione Agricoltura è incaricato di approvare con successivi provvedimenti le istruzioni operative inerenti la procedura informatica per le domande di sostegno e pagamento, la modulistica, le scadenze, il termine per l'ultimazione degli investimenti, le spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le condizioni di esclusione, le procedure generali di istruttoria e quant'altro necessario per l'operatività del bando.

13. Rinvio.

Per quanto non previsto si fa riferimento al PSR della Regione Piemonte 2014-2020, Regolamenti dell'Unione Europea nn. 1303/2013, 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione, ai manuali delle procedure di ARPEA, e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.